

## VERBALE DI ACCORDO

ex art. 16 CCNL ed ex art. 8 co. 11 D.L. 41/2021 (convertito in L. 69/2021)

Il giorno 20 maggio 2021, presso la sede di AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, si sono incontrate:

Le RSA aziendali ed i rappresentanti territoriali riferibili alle seguenti sigle sindacali:

- FIRST CISL in persona di Claudia Maria Redelico, Stefania Negro, Marco Campenni
- FISAC CGIL in persona di Domenico Farro, Gianluca Bassalti, Emanuela Brevi, Fernanda Coroneo (congiuntamente, le "OO.SS.")
- AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia in persona di Franco Morelli e Anna Pellegrino ("AIG" o l'"Azienda")  
(tutte congiuntamente considerate, le "Parti")

### Premesso che

- a) con lettera del 14 aprile 2021 u.s. - i cui contenuti sono qui integralmente richiamati - AIG ha avviato una procedura di informazione e consultazione sindacale ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 16 del CCNL applicabile al personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazioni, al fine di fornire alle OO.SS. piena ed ampia informazione in relazione ad alcuni progetti decisi dall'Azienda ed alle loro possibili conseguenze per il personale della stessa, anche con riferimento ad alcuni conseguenti futuri esuberi;
- b) la procedura di cui sopra si è articolata in diversi incontri a partire dal 20 aprile u.s., nel corso dei quali sono stati approfonditamente esaminate le ragioni della riorganizzazione decisa da AIG e sono state fornite alle OO.SS. tutte le informazioni richieste.  
In particolare, in data 20 maggio u.s., le Parti hanno raggiunto un accordo mediante il quale è stata dichiarata conclusa la fase di confronto sindacale ex art. 15 del CCNL, anche a fronte delle soluzioni proposte dall'Azienda, volte a ricollocare il personale impattato dalla predetta riorganizzazione all'interno di funzioni e ruoli potenzialmente vacanti;
- c) nel corso del suddetto incontro del 20 maggio 2021, riconducibile alla fase di confronto sindacale ex art. 16 del CCNL, le Parti hanno discusso in merito a soluzioni idonee a rendere praticabile il predetto ricollocamento del personale e alla necessità di incentivare l'uscita di alcune risorse, nei termini di cui all'accordo raggiunto a conclusione della procedura ex art. 15 del CCNL.
- d) L'art. 8, comma 11 del DL 41/2021, convertito in legge n. 69/2021 prevede la possibilità di stipulare un accordo collettivo aziendale per incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti che decidessero di aderire al predetto accordo con il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs 22/2015 (NASPI).
- e) Al termine del confronto, le parti hanno concordato di sottoscrivere il predetto accordo collettivo aziendale ai sensi dell'art. 8, comma 11 del DL 41/2021

- f) In coerenza con la norma di cui al precedente punto, la suddetta riduzione del personale si realizzerà limitatamente ai lavoratori che aderiranno, in forma scritta, al presente accordo, al piano di incentivazione ed alle condizioni in esso previste.

## **TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **1. Premesse**

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo (l'“**Accordo**”).

### **2. Numero complessivo delle risorse incentivate all'esodo – risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro – criteri e condizioni**

2.1. Il numero delle risorse incentivate all'esodo (le “**Risorse Incentivate all'Esodo**”) è individuato in n. 6 (sei).

2.2. AIG si impegna a riconoscere un incentivo all'esodo (l'“**Incentivo**”), nei termini di seguito definiti, ad un numero massimo di 6 (sei) Risorse Incentivate all'Esodo, a condizione che sia sottoscritto tra AIG e la singola Risorsa Incentivata all'Esodo un accordo (l'“**Accordo Transattivo**”) che preveda i seguenti termini e/o abbia le seguenti caratteristiche:

- a) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da concordare su base individuale con la singola Risorsa Incentivata all'Esodo;
- b) l'adesione dei lavoratori di cui alla lettera f) delle premesse dovrà essere comunicata in forma scritta alla società entro il 15 giugno 2021.
- c) reciproca rinuncia a qualsivoglia domanda connessa od occasionata dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione, nell'ambito di una transazione generale novativa da sottoscrivere in forma di scrittura privata e successivamente da ratificare in una sede competente *ex art. 2113 c.c.*;
- d) corresponsione dell'Incentivo, determinato ai sensi del paragrafo 3 che segue, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla definitiva cessazione del rapporto di lavoro ed a condizione che sia previamente sottoscritto il verbale di conciliazione di cui alla lettera c) che precede;

2.3. Resta espressamente inteso tra le Parti che l'individuazione delle Risorse Incentivate all'Esodo, con le quali sottoscrivere l'Accordo Transattivo, sarà rimessa ad una esclusiva ed insindacabile valutazione di AIG, sulla base dei criteri già discussi con le OO.SS. ed a fronte delle richieste di adesione pervenute alla Direzione Risorse Umane, come indicato al precedente punto 2.2 b)

### **3. Determinazione dell'Incentivo**

3.1. La misura dell'Incentivo, che sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile (la “**Mensilità**”) di cui al punto 3.2 che segue, è stata concordemente individuata secondo il seguente criterio:

- per le Risorse Incentivate all'Esodo che non abbiano titoli e/o requisiti per accedere al trattamento pensionistico entro i 36 mesi successivi alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, 36 Mensilità, oltre all'accesso ad un servizio di outplacement, i cui costi saranno sostenuti direttamente da AIG, reso da società individuata dalla Compagnia, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione dei singoli rapporti di lavoro.
- per le Risorse Incentivate all'Esodo che abbiano titoli e/o requisiti per accedere al trattamento pensionistico nel periodo compreso tra i 25 ed i 36 mesi successivi alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, 36 Mensilità;
- per le Risorse Incentivate all'Esodo che abbiano titoli e/o requisiti per accedere al trattamento pensionistico nel periodo compreso tra i 13 ed i 24 mesi successivi alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, 24 Mensilità;
- per le Risorse Incentivate all'Esodo che abbiano titoli e/o requisiti per accedere al trattamento pensionistico entro i 12 mesi successivi alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, 12 Mensilità.

3.2. Al fine del calcolo del predetto Incentivo, per Mensilità si intende 1/12 della retribuzione lorda annua fissa individuale, spettante alla singola Risorsa Incentivata all'Esodo alla data odierna, con esclusione delle voci retributive variabili ed eventuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, straordinari, bonus (es. STI, LTI), commissioni, premi, indennità a qualsivoglia titolo, benefits, etc.

3.3. Inteso è che ogni importo riconosciuto a titolo di Incentivo sarà corrisposto in aggiunta alle competenze di fine rapporto - i.e., TFR, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, etc. - con espressa esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dei bonus STI e LTI, anche *pro quota*.

Resta inoltre inteso che ogni verifica e/o valutazione in merito ai titoli e/o requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico sarà effettuata - in condivisione con le Risorse Incentivate all'Esodo e sulla base delle relative caratteristiche contributive ed anagrafiche - ai sensi della normativa vigente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

\*\*\*

Le Parti riconoscono espressamente che il presente Accordo configura un accordo collettivo aziendale sottoscritto anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 co. 11 D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021, e che pertanto le Risorse Incentivate all'Esodo, una volta aderito allo stesso per effetto della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, avranno titolo per accedere al trattamento di cui all'art. 1 D.lgs. 22/2015.

Le OO.SS., a fronte della sottoscrizione dell'Accordo, rappresentano ed evidenziano il corretto e compiuto svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 del CCNL applicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia

Le OO.SS.

FIRST CISL

FISAC CGIL